



**La Giunta Regionale**

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157  
Visto l'art. 13 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5  
Vista la D.G.R. 19-8636/2024/XI del 27 maggio 2024

**pubblica il seguente:**

**CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2024/2025**

L'esercizio venatorio, nella stagione 2024/2025, è consentito con le seguenti modalità:

**1) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA**

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
- 1.2. Ferme restando il limite di cui al punto 1.1.
- 1.3. Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
- 1.5. La caccia è consentita un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 1.6. La caccia di selezione agli ungulati è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
- 1.7. I Comitati di gestione degli A.T.C. stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo selettivo che possono anche coincidere con altre feste o eventi.
- 1.8. Nei C.A.:
  - a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
  - b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
- 1.9. I Comitati di gestione dei C.A. stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con altre feste o eventi.
- 1.10. La caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
- 1.11. Il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.
- 1.12. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni A.T.C. e C.A. i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore.
- 1.13. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni A.T.C. e C.A. i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 1.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore.
- 1.14. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 e 7 della Legge 157/92:
  - 1 - l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
  - 2 - la caccia è consentita un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
  - 3 - la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
- 1.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 5) nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A.

**2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA**

- 2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
  - a) nelle giornate 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 novembre negli A.T.C., qualora deliberata dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. in zona di pianura e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18 della L. 157/1992: **colombaccio, cornacchia nera, gazzia, ghiandaia, grilla, gazza, quaglia, quercia, starna, zinghiale**;
  - b) specie cacciabili dal 15 settembre al 31 dicembre: **lepre comune, coniglio selvatico**;
  - c) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre: **millempre**;
  - d) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: **pernice rossa, starna**;
  - e) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 novembre: **fagiano**;
  - f) il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
  - f) specie cacciabili dal 15 settembre al 31 ottobre: **quaglia**;
  - g) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: **gemmaiata, alavara, marmotta, canapiglia, fischione, cionola, folaga, gallinella d'acqua**;
  - h) specie cacciabili dal 2 novembre al 30 gennaio: **morsetta**; il prelievo nei confronti di questa specie, ai sensi del DM. 10/17/2007, non può essere esercitato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
  - i) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio: **becaccino**;
  - j) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio: **becaccina**;
  - k) specie cacciabile dal 15 settembre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia**; negli A.T.C., A.A.T.V. e A.F.V. in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina al 16 gennaio;
  - l) specie cacciabili dal 02 ottobre al 12 gennaio (dal 12 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **tordo bottaccio, tordo sassello**;
  - m) specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 gennaio (dal 1° gennaio al 30 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo): **cesena**;
  - n) specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 novembre: **aldoua**;
  - o) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.A.T.V. e dalle A.F.V., approvati dalla Giunta regionale: **volpe**;
  - p) specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e dai Concessionari delle A.F.V., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: **corriere, fagiano di monte, pernice bianca**;
  - q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivo per sesso, classi e età, basati sui censimenti, secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: **camoscio, cervo, daino, muschio, cinghiale**;

**CAMOSCIO**

Classe	Zona	Periodo
Yearlings CI (maschi/femmine) Maschi CI -III	A.T.C.	1° gennaio - 15 dicembre
Femmine CI -I, -II e CI,0	A.T.C.	1° settembre - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine CI -III	A.T.C.	1° settembre - 15 dicembre

**CAPRIOLO**

Classe	Zona	Periodo
Maschi CI -I,II	A.T.C.	1° gennaio - 15 luglio / 15 agosto - 30 settembre
Femmine CI -I,II e CI,0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo
Maschi CI -I,II	C.A.	1° gennaio - 15 luglio / 15 agosto - 14 novembre
Femmine CI -I,II e CI,0	C.A.	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei C.A. possono essere assimilati a quelli degli A.T.C. se le discriminazioni sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

**CERVO**

Classe	Zona	Periodo
Maschi CI -I	A.T.C.	1° agosto - 31 agosto
Femmine CI -I, -II e CI,0	A.T.C.	1° gennaio - 15 marzo
Maschi CI -I, II	A.T.C.	02 ottobre - 15 marzo
Maschi CI -III*	A.T.C.	02 ottobre - 15 febbraio (dal 02 al 14 ottobre*)
Maschi CI -I	C.A.	1° agosto - 15 settembre
Femmine CI -I, -II e CI,0	C.A.	16 ottobre - 23 dicembre
Maschi CI -I, II** - III*	C.A.	16 ottobre - 23 dicembre (dal 02 al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei C.A., che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre. Nei CA caratterizzati da una pressione venatoria giaculatoria e nelle A.F.V. nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Arca, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio (CI -I) dal 1° settembre al 30 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal C.A. dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrente delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per le categorie femmine (CI -II - III) e classe 0 il periodo di prelievo selettivo è fino al 30 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo post-quantum di svernamento del camoscio.

**NOTA:**

- \*dal 02 al 14 ottobre il prelievo dei maschi è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
  - può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
  - le specie di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intero superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 aari;
  - l'acquirente autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera o) della L. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con C.A. o A.F.V. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti altrettanti di rilascio dalle Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la divaricata situazione operativa ed ambientale piemontese rispetto a quella delle altre regioni.
  - Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:
    - biologia e etologia;
    - riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
    - tecniche di prelievo;
    - principi di balistica e norme di sicurezza.

**MULONE**

Classe	Zona	Periodo
Maschi CI -II - III - Yearlings (maschi)	A.T.C.	15 agosto - 30 settembre
Tutte	A.T.C.	2 novembre - 30 gennaio
Maschi CI -II - III - Yearlings (maschi)	C.A.	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	C.A.	1° settembre - 15 dicembre

**DAINO**

Classe	Periodo
Maschi CI -I	1° settembre - 30 settembre
Maschi CI -II -III	2 novembre - 30 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Nelle A.F.V. caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio è dal 02 ottobre al 30 gennaio.

**CINGHIALE**

Classe	Periodo
Strati - Rossi - Maschi - Femmine	16 marzo 2024 - 16 marzo 2025

- specie cacciabile dal 15 settembre al 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: **cinghiale**;

- Per la specie millempre (*Sylvilagus floridanus*), stante lo status di specie alienata al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatorio non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.
- Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.
- Per la salvaguardia delle specie lepre gli A.T.C. potranno per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero di caccia posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio regionale.
- 2.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
  - ungulati in prelievo selettivo;
  - cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
  - millempre, con l'ausilio di un solo cane;
  - beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
  - nella zona faunistica di pianura agli anelli, limitati e rillati, e cinghiale stabilmente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-; anche con l'ausilio dei cani;
  - anitadi, dal 19 al 30 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
  - fagiano, negli istituti privati della caccia: A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incattivazione e di piani numerici di prelievo.
- 2.3. Negli istituti a gestione privata A.F.V. con piani di incattivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 2.1, lettera d), fino al 12 dicembre; nelle A.A.T.V., il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1, lettera d), fino al 30 gennaio; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è soggetta a piani di incattivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 2.1, lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

**3) CARNIERE GIORNALIERO ESTAGIONALE**

- 3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
  - 25 capi di millempre;
  - 20 capi delle specie migratorie, comune cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morsette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anitadi, rilli e limicoli al giorno;
  - nel periodo dal 1° al 20 gennaio: massimo di 2 beccacce al giorno.
- 3.2. Durante l'interserata venatorio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
  - a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 3.1;
  - b) coturnice, fagiano di monte, pernice rossa: complessivamente 45 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
  - c) lepre comune: 2 capi annuali;
  - d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
  - e) fagiano: 30 capi annuali.
- 3.3. Per i cervi e i bovini il prelievo è stabilito in base ai piani di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.
- 3.4. Durante l'interserata venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi sasselli, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morsette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alavore, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale annuo di 500 capi di specie colombaccio, cornacchia nera, griglia, gazza, ghiandaia.
- Riguardo alla millempre, stante lo status di specie alienata, non è previsto alcun canone stagionale.

**4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE**

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, definite ai sensi dell'art. 6 della L. 29/6/2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

**5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA**

- 5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:
  - dal 15 al 30 marzo: dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
  - dal 31 marzo al 30 aprile: dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
  - dal 1° al 31 maggio: dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
  - dal 1° al 30 giugno: dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
  - dal 1° al 31 luglio: dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
  - dal 1° al 31 agosto: dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
  - dal 2 al 30 settembre: dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
  - dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
  - dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
  - dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
  - dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
  - dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
  - dal 1° al 14 marzo: dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

**6) PERIODO PER L'ADEDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI**

- 6.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 12 agosto al 11 settembre, in apposite zone campionate individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana comprese il martedì e il venerdì.
- 6.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani di caccia può essere esercitata nell'ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:
  - nei C.A.
  - dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.
  - dal 2° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:
    - nei termini stabiliti all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attuati di coltivarione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;
    - negli A.T.C.: dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio;
    - nei termini stabiliti all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attuati di coltivarione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.
  - dall'addestramento del 2° settembre al 11 settembre, in qualsiasi momento del giorno, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo a partire dal 2° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni stabiliti all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attuati di coltivarione.
  - l'attività di addestramento/ allenamento dei cani di caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C., C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre comprese.
  - Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V.
  - è vietato il canonicamento faunistico durante l'interserata venatoria; nel caso di addestrazione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando sul sito e soli capi addestrati nello specifico A.T.C./C.A. Le schede devono essere singolarmente ristampate e compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. dal 28 febbraio 2025, per il successivo invio alla Regione dei dati in forma aggregata degli capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2.2 delle presenti disposizioni operative.
  - 6.3. Il tessero deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
  - 6.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tessero dell'attività venatoria presso l'A.T.C. o C.A. di residenza del cacciatore, o per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - Piazze Piemonte, 1 - Torino.
  - 6.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tessero venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.
  - 6.6. Gli A.T.C./C.A. possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-360 del 19/03/2012, s.m.l.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018 possono essere modificate, su richiesta del Comitato di gestione della Giunta regionale, con il recepimento del veramento della Giunta regionale n. 28 del 12/04/2018, s.m.l.
  - 6.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve ammettere in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tessero venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
  - 6.8. Le giornate di caccia in cui vengono effettuate sono camionate.
  - 6.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tessero, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
  - 6.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:
    - nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
    - senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 4) "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria";
    - da chi abbia effettuato il pagamento della quota relativa quota di partecipazione faunistica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A. anche senza il possesso del tessero venatorio;
    - mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di capi appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

**ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI**

**1) TESSERINO REGIONALE**

1.1. Il titolo di licenza di "porto di facile per uso caccia" (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tessero regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.

- 1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tessero dell'abbinata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tessero per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitoraggio i dati relativi agli abbinamenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riassuntiva, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti e consegnarla al Comitato di gestione della Regione Piemonte. Il tessero deve essere consegnato al Comitato di gestione dell'A.T.C. o C.A. in un'unica scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando sul sito e soli capi addestrati nello specifico A.T.C./C.A. Le schede devono essere singolarmente ristampate e compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. dal 28 febbraio 2025, per il successivo invio alla Regione dei dati in forma aggregata degli capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2.2 delle presenti disposizioni operative.
- 1.3. Il tessero deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
- 1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tessero dell'attività venatoria presso l'A.T.C. o C.A. di residenza del cacciatore, o per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - Piazze Piemonte, 1 - Torino.
- 1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tessero venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.
- 1.6. Gli A.T.C./C.A. possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-360 del 19/03/2012, s.m.l.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018 possono essere modificate, su richiesta del Comitato di gestione della Giunta regionale, con il recepimento del veramento della Giunta regionale n. 28 del 12/04/2018, s.m.l.
- 1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve ammettere in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tessero venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
- 1.8. Le giornate di caccia in cui vengono effettuate sono camionate.
- 1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tessero, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
- 1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:
  - nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
  - senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 4) "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria";
  - da chi abbia effettuato il pagamento della quota relativa quota di partecipazione faunistica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A. anche senza il possesso del tessero venatorio;
  - mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di capi appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

**2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE**

- 2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
- 2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agrituristiche-venatorie (A.A.T.V.), si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnierie per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 12 della L. 5/2018.
- 2.3. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve ammettere in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tessero venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
- 2.4. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. e C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tessero di gestione previsto dall'art. 12, comma 12 della L. 157/1992.
- 2.5. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati la fauna fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inmoviabile e far compilare la "scheda rilevamento dati".

**3) DIVIETI E LIMITAZIONI**

- 3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della L. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.
- 3.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfologico-alimentari del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in modo sicuro e senza rischi per il cacciatore e per il cinghiale e la volpe.
- 3.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.
- 3.4. Il fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di A.T.C. e C.A. o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.
- 3.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora sussistano i presupposti morfologico-alimentari del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in modo sicuro e senza rischi per il cacciatore e per il cinghiale e la volpe.
- 3.6. Così come previsto dalla Lr. n. 5 del 19 giugno 2018 e s.m.i., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, ai fini di svolgere l'attività in sicurezza, devono indossare, sia sul lato laterale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
- 3.7. I cacciatori nei confronti della tipica fauna alpina, in montagna, sono autorizzati a utilizzare il fucile con canna ad anima rigata. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tessero venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un C.A. scelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

**4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi/fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore ai 12 mm.
- a) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
  - caricamento singolo manuale;
  - ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
  - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia programmata al cinghiale;
- b) fucile a due o tre cariche (combinato), di cui una o due ad anima liscia